

OMICIDIO COLPOSO

massima

In materia di incidenti stradali, la configurabilità della colpa si ricollega non soltanto alla piena consapevolezza della situazione di pericolo al momento dell'agire, bensì anche alla omissione di quelle cautele preventive, che, di volta in volta, si rendano anticipatamente necessarie, in relazione a tutte quelle situazioni nelle quali il pericolo risulti *ex ante* concretamente riconoscibile. Pertanto, ove il conducente di un autocarro abbia omesso anticipatamente di assumere informazione sui luoghi e di ricorrere all'ausilio esterno di soggetti terzi, lo stesso risponde del reato colposo contestato (nella fattispecie omicidio colposo), non potendosi invocare quale concausa escludente il nesso di causalità la condotta anomala del pedone, soprattutto se il conducente di autocarro abbia effettuata manovra in retromarcia, la quale per di più appaia non necessitata, in relazione alla presenza di più sicure manovre alternative percorribili

IN FATTO

In esito ad udienza preliminare, con decreto ritualmente notificato, DI FRANCO Victor è stato rinviato a giudizio, per rispondere del reato allo stesso contestato.

Al dibattimento, celebratosi in presenza dell' imputato, si è provveduto con ordinanza sulle richieste istruttorie formulate dalle parti: innanzi ad altri Giudici Persone fisiche, quindi sono stati escussi i testi di p.m. Novara Antonino (Com. Polizia Municipale di Ribera) , Lo Faso Paolo (Ispett. Capo Polizia Municipale Ribera), Caterinicchia Vincenzo (figlio della p.o. Caterinicchia Ciro); inoltre, all'udienza del 17.12.2013, è stata acquisita la copiosa documentazione offerta in produzione dal P.M. (tra cui : planimetria del luogo del sinistro e ben 11 documenti fotografici).

All'udienza del 5.3.2015, in seguito al mutamento della persona fisica del giudice, è stata quindi rinnovata l'istruttoria dibattimentale, dandosi lettura, su accordo delle parti ai sensi dell'art.511 c.p.p., dei verbali delle deposizioni testimoniali già assunte, ai fini della loro utilizzabilità; alle medesima udienza sono stati escussi gli ulteriori testi d'accusa Sarullo Carmela e Muratore Massimiliano; nelle udienza successive sono stati escussi i testi di difesa Aiello Salvatore (in servizio presso il 118), Filadelfio Adriano Cracò (Dirigente Medico Presidio Ospedaliero di Ribera) e Ing. Francesco Novara (c.t.p., incaricato della ricostruzione della dinamica dell'incidente)

Indi, si svolgeva la discussione finale, all'esito della quale le parti hanno illustrato e precisato le rispettive conclusioni riportate nel verbale d'udienza.

IN DIRITTO

1.COLPA E NESSO DI CAUSALITA' NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. E' noto che il settore normativo della circolazione stradale(*ratione temporis* retto dal dlvo 285/92 e succ. mod. ed integr.) rientra tra quelli, in relazione ai quali, il legislatore ha previsto un complesso sistema di cautele preventive, volte a scongiurare anticipatamente il rischio per la vita e la salute dei consociati.

In tal senso si segnalano, nello specifico, i seguenti precetti del codice della Strada : 1) ART. 140, il quale prevede a carico degli utenti della strada un obbligo generale di “ *comportarsi in modo...che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale*” ; 2)ART. 154, il quale, con riferimento alla manovra in retromarcia, impone ai conducenti di “ *assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo... agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi*”.

- Il settore normativo in questione (circolazione stradale, ex dlvo 285/92 e succ. mod. ed integr.), peraltro, è stato interessato un vivace dibattito giur. , avente ad oggetto il concreto atteggiarsi del concetto di colpa-prevedibilità , in relazione alla mancata adozione di cautele preventive.

Non di meno la giur. attuale è ormai costante nell'affermare che, in materia di incidenti stradali, la configurabilità della colpa si ricollega non soltanto alla piena consapevolezza della situazione di pericolo al momento dell'agire, bensì anche alla omissione di quelle cautele preventive, che di volta in volta si rendano anticipatamente necessarie, in relazione a tutte quelle situazioni nelle quali il pericolo risulti *ex ante* concretamente riconoscibile . (Cass. 29232/08).

Detti principi generali, peraltro, trovano il proprio terreno nevralgico in materia di sinistri stradali, a seguito di manovra in retromarcia.

Difatti, la giur. ha precisato che le regole di cautela di cui al cit. art. 154 cds, impongono non soltanto una moderata velocità del mezzo nel momento in cui la manovra in retromarcia è eseguita, bensì anche il completo anticipato controllo dello spazio retrostante prima dell'effettuazione della detta manovra , con la triplice conseguenza che : 1) **qualora il conducente si renda conto di avere dietro le spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia, senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada** (Cass. 35824/13, sul solco di Cass., Sez. 4, n. 8600 del 2/4/1993; in termini non dissimili, Cass. Sez. 4, n. 14434 del 25/9/1990 e Cass., Sez. 4, n. 12117 del 26/4/1989); 2) pertanto, il conducente può andare esente da responsabilità, solo ove si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti(Cass. 35824/13 già cit.) ; 3) **viceversa , se il conducente abbia omissso di osservare gli obblighi di cautela imposti dall' art. 154 cds, lo stesso non può invocare, quale concausa anomala escludente il nesso di causalità, la condotta del pedone, e ciò a prescindere dal senso dell'attraversamento della vittima (attuato a titolo esemplificativo in modo rapido, inatteso, imprevedibile) e dalle sue condizioni soggettive psico- fisiche(a titolo esemplificativo anziano o bambino; vedi Cass. 35824/13 già cit. e Cass. 5866/15)**

2. PROVE CONVERGENTI SU DINAMICA SOSTENZIALE DELL'IMPATTO.

E' agli atti planimetria del luogo del sinistro, acquisita all'udienza del 17.12.2013: detta planimetria raffigura , in particolare, sia la posizione di partenza dell'autocarro presso la via Ciliberto (con carreggiata di m. 7,05) , sia il punto di impatto dell'autocarro condotto dall'imputato, avvenuto all'altezza dell'intersezione con la via Pascoli (con carreggiata m.7,95) . Il teste di p.m. Novara Antonino (Com. Polizia Municipale di Ribera) riferisce che detta planimetria è stata realizzata, oltre che sulla base dei rilievi presenti (misurazioni e tracce presenti), altresì sulla scorta delle dichiarazioni dei "testi" (ovvero dello stesso imputato e l'amico dello stesso Muratore con riferimento ai movimenti dell' autocarro precedenti e successivi all'impatto ; degli ulteriori testi , tra cui Sarullo Carmela e Caterinicchia, con riferimento allo stato dei luoghi e della vittima, nei momenti immediatamente successivi al sinistro).

Sulla base di detti elementi probatori (ritualmente acquisiti nel presente procedimento , in forma documentale e di esame orale), il teste di p.m. Novara Antonino (Com. Polizia Municipale di Ribera) ricostruisce la concreta dinamica dell'incidente nei seguenti termini : 1) il punto di partenza dell'autocarro era presso la via Ciliberto, all'altezza dell'esercizio commerciale della Sarullo;2) effettuato lo scarico della merce presso detto esercizio, l' autocarro condotto dall' imputato procedeva in retromarcia, in direzione dell'intersezione con la via Pascoli; 3) ivi impattava con il Caterinicchia Ciro, che, provenendo dalla via Pascoli, stava effettuando l'attraversamento della via Ciliberto(pag. 6).

Il c.t.p. di difesa La Novara conferma sostanzialmente detta ricostruzione dei fatti (vedi pag. 5), arricchendola di ulteriori dettagli attinenti alle misurazioni (considerazioni di carattere geometrico , da pag. 6 a pag. 12 circa) ed alle conseguenze di carattere dinamico-cinetico (in particolare secondo il c.t.p., " *Di Franco Victor aveva un secondo di tempo per verificare la presenza della vittima che stava per attraversare*").

A dette conclusioni il c.t.p. addiuvine , sviluppando uno studio tecnico sulla base della interazione dei seguenti dati dinamico-cinetici: a) distanza dal punto di partenza della vittima – spigolo del fabbricato all'altezza dell'intersezione stradale- e punto di impatto- così come determinato, in base alle macchie di sangue sull'asfalto ; b) calcolo, secondo coefficienti matematici della velocità media dell'autocarro in retromarcia e di quella dell'anziano pedone in fase di attraversamento c) visuale determinata dalla posizione degli specchietti retrovisori)

3. ELEMENTI QUALIFICANTI LA COLPA. A prescindere dal dato quantitativo inerente la densità di popolazione residenziale (sul punto , si registrano divergenti dichiarazioni dei testi Novara e Lo Faso) , è certo che zona interessata dal sinistro è caratterizzata dalla presenza di numerosi residenti anziani , nonché dall'ulteriore presenza di istituto scolastico elementare (dichiarazioni del teste Novara, in assenza di alcun elemento di prova contraria) .

Detta caratterizzazione della zona richiedeva pertanto particolari cautele anticipate, anche in considerazione dell'orario in cui si sono verificati i fatti di causa (“ a cavallo”, circa, delle ore 11 del mattino).

Orbene, non risulta in prima battuta che l'imputato, prima di parcheggiare l'autocarro, abbia assunto alcuna informazione sui luoghi : in senso contrario milita, viceversa, il carattere incerto-dubitativo delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato, tra le quali si segnalano i numerosi “ *non so com'è la strada*”, ovvero “ *credo di no*” (vedi a titolo esemplificativo pag. 64 dichiarazioni).

A prescindere da detta omissione informativa ed in relazione alle concreta conoscenza dei luoghi così come rappresentata dallo stesso imputato, inoltre, la eseguita manovra in retromarcia non è risultata in alcun modo “ *necessitata*” .

Premesso in linea generale che , con riferimento alla accezione di manovra in retromarcia necessitata, Cass. 35824/13 (già cit.in par. 1) ha affermato che detto carattere necessitato ricorre segnatamente ogni qual volta il conducente *non può fare a meno di effettuare la manovra*”, con riferimento al caso concreto si osserva che : a) alla luce delle prove espletate è certo che l'imputato avrebbe potuto parcheggiare l'autocarro nella via Pascoli, in relazione alla quale non sussisteva alcun divieto di sosta o particolari ostacoli alla circolazione (vedi sul punto vedi pag.ne 49 e 50 dichiarazioni ctp di difesa La Novara); b) Detta opportuna cautela avrebbe certamente evitato all'imputato di procedere alla manovra in retromarcia, poi effettivamente eseguita in via Ciliberto, al fine di immettersi proprio nella via Pascoli (sul punto convergenti dichiarazioni dello stesso imputato e del teste Muratore) ; c) le giustificazioni addotte dall'imputato a sostegno della scelta di non parcheggiare in via Pascoli, legate esclusivamente a ragioni di “ *praticità*” lavorativa (quest'ultimo ha giustificato la propria manovra in retromarcia , con la dedotta difficoltà di percorrere “ *in avanti*” la via Ciliberto; A domanda del Tribunale “ *in questa via Pascoli era possibile posteggiare*”, tuttavia, lo stesso ha risposto “ *credo di no... perché mi veniva male...mi veniva ancora più lontano di portare la pedana dalla sig.ra Caruso*”), risultano

certamente cedevoli rispetto ai beni di rilevanza costituzionale (vita ed in generale incolumità fisica) che le norme sulla circolazione stradale e la su citata giur.(Cass. 35824/13 già cit.) mirano a presidiare.

Soprattutto, dopo aver scelto di eseguire detta manovra in retromarcia per lo meno “insidiosa” (percorre in retromarcia strada secondaria, al fine di immettersi in strada principale, effettuando manovra cosiddetta ad “l” all’altezza dell’intersezione tra le due vie), l’imputato avrebbe dovuto per lo meno farsi aiutare all’esterno dall’amico Muratore, rimasto viceversa all’interno dell’autocarro per l’intera manovra di retromarcia, come da dichiarazioni convergenti rese sul punto dall’imputato e dal teste Muratore

Al riguardo si richiama alla giurispr. Cit. in par. 1 (Cass. 35824/13), secondo cui la manovra in retromarcia, ove “necessitata”, va effettuata ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, aiutino il conducente, consentendo allo stesso di non recare alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

Alla luce di detta giur. pertanto, appaiono recessive le allegazioni dell’imputato, il quale, sollecitato dal p.m. sulla detta possibilità di ricorrere all’ausilio esterno di un amico l’imputato, ha risposto “*il mio amico non è che lavora con me*” (a pag. 54 dich.).

4. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE SULLA COLPA “ ANTICIPATA” DELL’IMPUTATO ; ININFLUENZA DELLA CTP DI DIFESA, ATTINENTI AL MOMENTO DINAMICO DELLA MESSA IN MOTO E DELLA SUCCESSIVA MANOVRA IN RETROMARCIA. Riassumendo, le predette circostanze configurano certamente una condotta colposa dell’imputato, scaturente da omissione di precise e necessarie cautele preventive, sotto il triplice versante : della omessa informazione sui luoghi, del carattere non necessitato della manovra in retromarcia, dell’omesso ricorso all’ausilio esterno dell’amico Muratore.

Alla luce delle pregresse considerazioni, non spostano certamente il baricentro della decisione le risultanze della ctp. Di difesa La Novara, attinenti al momento dinamico della messa in moto e della successiva manovra in retromarcia, in relazione alle quali il c.t.p. ha concluso : “ *Di Franco Victor aveva un secondo di tempo per verificare la presenza della vittima che stava per attraversare*” .

Al riguardo si osserva che, proprio dette conclusioni, ponendo l’accento sulla particolare connotazione dello stato dei luoghi (per come meglio rappresentati a par. 2) e sulla correlativa difficoltà oggettiva di percepire l’eventuale presenza di un pedone,

imponerono al conducente maggiore accortezza nell'uso delle già ampiamente argomentate cautele preventive (Cass. 35824/13 già cit.) .

5. ACCLARATO NESSO CAUSALE : ASSENZA DI EFFICACIA RESCINDENTE, IN RELAZIONE A DEDOTTO ATTRAVERSAMENTO ANOMALO DELLA VITTIMA . Sono stati acquisiti referto di pronto soccorso e verbale di ispezione cadaverica del 21.5.2011 , i quali documentano il decesso in pari data da parte della p.o. Caterinicchia Ciro .

Tra le tante patologie accertate , si segnala “ *vasto ematoma escoriato in regione di bozza frontale destra, ferita lacero contusa in regione occipitale*”

Lo stesso c.t.p. di difesa La Novara , ha concluso affermando che “ *in conseguenza del sinistro, il pedone subiva un trauma cranico, per il quale perdeva la vita*”

D'altra parte il verbale di ispezione cadaverica documenta che il Caterinicchia Ciro è “ *deceduto per incidente stradale alle ore 11.30*” , ovvero nell'immediatezza dei fatti , considerato che il teste Caterinicchia Vincenzo, immediatamente accorso sui luoghi del sinistro, ha dichiarato di aver tempestivamente allertato il 118, ed il teste Aiello del 118 ha dichiarato che la chiamata è stata effettuata alle ore 11.16.

Non vi è alcun dubbio, pertanto, sul nesso causale tra sinistro provocato dall'imputato ed il decesso della vittima.

L'acclarata inosservanza delle cautele preventive da parte dell'imputato, d'altra parte , esclude in radice l'eventuale efficacia rescindente del comportamento della vittima, in relazione ad un presunto ed assolutamente non dimostrato attraversamento anomalo dell'incrocio o alle sue particolari-soggettive condizioni psico- fisiche(< vedi sul punto Cass. 35824/13 e Cass. 5866/15 meglio argomentate in par. 2 , secondo cui se il conducente abbia omesso di osservare gli obblighi di cautela imposti dall' art. 154 cds, lo stesso non può invocare, quale concausa anomala escludente il nesso di causalità, la condotta del pedone o la sua particolare condizione psico-fisica).

6.CONCLUSIONI. Per le considerazioni che precedono va, quindi, emessa sentenza di condanna.

Possono essere concesse le attenuanti generiche (giovane età ed incensuratezza) considerate equivalenti alle contestate aggravanti.

Stimasi in concreto adeguata, tenuto conto dei criteri diretti fissati dall'art.133 c.p. la pena di mesi 6 di reclusione.

Segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Può essere beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendo le condizioni di legge .

Dall' acclarata responsabilità dell'imputato, viceversa, scaturisce la fondatezza dell'azione civile proposta dalla p.o.

Pertanto, pur non consentendo allo stato le prove raggiunte un'esatta quantificazione del danno patito (con conseguente remissione al Giudice Civile), stimasi conforme al danno già provato in questa sede , in relazione all'età avanzata della vittima (incidente sul danno biologico) ed alla brevità dell'intervallo tra sinistro e decesso (incidente sul danno tanatologico) , una condanna all'imputato ad una un provvisionale, modulata in relazione al grado di parentela-affinità, ovvero : in favore di Alba Giovanna pari ad euro 2.000,00; in favore di Caternicchia Vincenzo, Caternicchia Vito , pari ad euro 1.000,00; in favore di Caternicchia Vito e Russo Vincenza n.q. di genitori di Caternicchia Giovanna, pari ad euro 500,00; in favore di Caternicchia Vito e Russo Vincenza n.q. di genitori di Caternicchia Domenico, pari ad euro 500,00; in favore di Caternicchia Ciro, pari ad euro 500,00; in favore di Caternicchia Rosa, pari ad euro 500,00; in favore di Caternicchia Giuseppe, pari ad euro 500,00.

Per dette ragioni, l'imputato va altresì condannato al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, liquidate, nell'importo complessivo indicato in dispositivo, Il carico di lavoro che attualmente impegna il Tribunale giustifica l'indicazione del termine di g.90 per il deposito della motivazione

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott. Antonino Cucinella

visti gli articoli rubricati; 533,535 comma II c.p.p.

DICHIARA

DI FRANCO Victor colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche considerate equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art.163 c.p.

ORDINA

Che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine e alle condizioni di legge visti gli articoli rubricati, l'art. 530 comma I c.p.p.

visti gli artt. 185 c.p. , 539 e seg. c.p.p.

CONDANNA

DI FRANCO Victor al risarcimento dei danni procurati alle P.C. , da liquidarsi in separata sede, con rimborso delle spese di costituzione parte civile (liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 1.710,00 oltre spese forfettarie (15 %), iva e cpa come per legge) , e con previsione di una provvisionale : in favore di Alba Giovanna pari ad euro 2.000,00; in favore di Catemicchia Vincenzo, Catemicchia Vito , pari ad euro 1.000,00; in favore di Catemicchia Vito e Russo Vincenza n.q. di genitori di Catemicchia Giovanna, pari ad euro 500,00; in favore di Catemicchia Vito e Russo Vincenza n.q. di genitori di Catemicchia Domenico, pari ad euro 500,00; in favore di Catemicchia Ciro, pari ad euro 500,00; in favore di Catemicchia Rosa, pari ad euro 500,00; in favore di Catemicchia Giuseppe, pari ad euro 500,00.

Visto l'art.544 c.III c.p.p.

INDICA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione-

Sciacca 17.9.2015

Il Giudice

Dott. Antonino Cucinella